



COMUNE DI NOMI
PROVINCIA DI TRENTO

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA'
E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O.)
2024-2026**

D.L. 09.06.2021 n. 80 (art. 6)

L.R. 20.12.2021 n. 7 (art. 4)

Approvato con deliberazione della giunta comunale n. 50 di data 15.04.2024

INDICE

INTRODUZIONE	3
SEZIONE 1: SCHEDA ANAGRAFICA DELL' AMMINISTRAZIONE	4
1.1 Dati relativi alla geolocalizzazione e al territorio dell'ente	5
1.2 Informazioni relative alla composizione demografica e statistiche sulla popolazione	5
SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE ED ANTICORRUZIONE	6
2.1. Valore pubblico	6
2.2. Performance.....	6
2.3 Rischi corruttivi e trasparenza.....	8
2.3.1 Premessa.....	8
2.3.2 I soggetti della strategia anticorruzione	10
2.3.3 Analisi del contesto esterno e interno ai fini della rilevazione del rischio corruttivo	12
2.3.4 La mappatura dei processi.....	15
2.3.5. Valutazione del rischio	16
2.3.6 Il trattamento del rischio	20
2.3.7 Individuazione delle misure	20
2.3.8 Programmazione delle misure	22
2.3.9. Le misure organizzative di carattere generale	23
2.3.9.1. Formazione	23
2.3.9.2. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)	23
2.3.9.3. Codice di comportamento	24
2.3.9.4. Incarichi extraistituzionali.....	25
2.3.9.5. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage)	25
2.3.9.6. Conflitto di interessi	25
2.3.9.7 Rotazione del personale	26
2.3.9.8. Azioni per l'antiriciclaggio.....	28
2.3.9.9 Coinvolgimento degli stakeholder: ascolto e dialogo con il territorio	29
2.3.10 La trasparenza.....	30
2.3.10.1 Accesso civico semplice e generalizzato	30
2.3.10.2 La trasparenza negli appalti pubblici.....	31
SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO	32
3.1. La struttura organizzativa	32
3.2 Organizzazione del lavoro agile	32
3.3. Piano triennale dei fabbisogni di personale.....	34
3.3.1 Consistenza del personale	34
3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane	35
3.3.3 Il programma della formazione del personale	37
SEZIONE 4: MONITORAGGIO.....	38

INTRODUZIONE

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato introdotto dall'art. 6 del Decreto legge 09 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021 n. 113, con la finalità di consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione, nonché per assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa, dei servizi ai cittadini e alle imprese.

L'intento perseguito dal legislatore statale è stato quindi quello di assorbire molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione degli adempimenti.

Il PIAO è da intendersi come un documento di programmazione unico, volto a definire obiettivi della performance, della gestione del capitale umano, dello sviluppo organizzativo, della formazione e della valorizzazione delle risorse interne, del reclutamento, della trasparenza e dell'anticorruzione nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il piano deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno o, in caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione, entro 30 giorni dall'approvazione di quest'ultimo.

L'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 2022, n. 7 ha previsto che a decorrere dal 2023 la Regione e gli enti pubblici ad ordinamento regionale applicano le disposizioni recate dall'art. 6 del D.L. n. 80/2021 "compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021 per gli enti stessi o con quelli eventualmente previsti in data successiva dalla disciplina regionale o provinciale per i rispettivi ambiti di competenza". Dopo l'iniziale fase di avvio, la Regione ha quindi previsto l'applicazione di tutte le parti indicate all'art. 6 del citato decreto, limitando però il campo di applicazione della disposizione con riferimento agli strumenti di programmazione disciplinati da leggi regionali.

I commi 5 e 6 dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 hanno previsto l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica che individuasse i piani assorbiti nel PIAO e l'adozione di un decreto ministeriale che fornisse un "Piano tipo", quale strumento di supporto alle amministrazioni nell'elaborazione del nuovo atto di programmazione.

Con D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 è stato emanato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO e con D.M. 30 giugno 2022, n. 132 è stato emanato il Regolamento recante la definizione del contenuto del PIAO.

Il Comune di Nomi ha quindi proceduto ad elaborare il presente documento alla luce di quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale n. 7 del 2022 e secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni soprarichiamate.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le Amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- autorizzazione/concessione;
- contratti pubblici;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- concorsi e prove selettive;

- processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

L'art. 1 c. 1 del DPR n. 81/2022 individua gli adempimenti relativi agli strumenti di programmazione che vengono assorbiti dal PIAO.

Il Comune di Nomi ha 5 dipendenti e rientra quindi nei comuni con meno di 50 dipendenti.

SEZIONE 1: SCHEDA ANAGRAFICA DELL' AMMINISTRAZIONE	
Denominazione	Comune di Nomi
Indirizzo	Piazza Mario Springa, 3 - 38060 Nomi (TN)
Sito Web Istituzionale	https://www.comune.nomi.tn.it
Telefono	0464 834107
E-mail	nomi@comune.nomi.tn.it
Pec	comune@pec.comune.nomi.tn.it
Codice Fiscale	85005290227
Partita Iva	00379670227

1.1. Dati relativi alla geolocalizzazione e al territorio dell'ente

Geolocalizzazione Comune di Nomi.

<https://www.google.com/maps/place/38060+Nomi+TN/@45.9293376,11.072851,16z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x47820b886788b60b:0xc5781cd54a6957ff!8m2!3d45.9296906!4d11.067229!16zL20vMGc5X2xz?entry=ttu>

Dati del territorio

Il Comune di Nomi si estende su un territorio della superficie di circa 6,49 kmq. La lunghezza delle strade comunali è di km 15, le strade vicinali misurano km 10, mentre le strade statali, provinciali e autostrade misurano ognuna km 5.

Dotazioni territoriali e reti infrastrutturali

Dotazioni	Esercizio in corso 2022	Programmazione 2023		Programmazione 2024		Programmazione 2025	
Acquedotto (numero utenze)*	in affidamento a Novareti Spa						
Rete Fognaria (numero allacciamenti)*	in affidamento a Novareti Spa						
- Bianca	x						
- Nera	x						
- Mista							
Illuminazione pubblica (PRIC)	Sì		Sì		Sì		Sì
Piano di classificazione acustica	Sì		Sì		Sì		Sì

Depuratori acque reflue: n. 1 collegato alla rete intercomunale di Rovereto

Rete fognaria: Km 9 (bianca km 3, nera km 3, mista km 3)

Rete acquedotto: km 5

Aree verdi, parchi e giardini: ha. 1,70

Punti luce Pubblica Illuminazione n. 230

Rete gas: Km 5.

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

L'economia è prevalentemente agricola (viticoltura e frutticoltura).

Sono presenti due negozi, di cui uno per l'acquisto di beni di prima necessità e una tabaccheria/cartoleria a conduzione familiare.

Sono presenti tre esercizi pubblici.

La popolazione è prevalentemente occupata nel settore agricolo/impiegatizio.

1.2 Informazioni relative alla composizione demografica e statistiche sulla popolazione

Dati demografici	2019	2020	2021	2022	2023
Popolazione residente	1.346	1.326	1.311	1.320	1.354
Maschi	646	637	631	640	666
Femmine	700	689	680	680	688
Famiglie	523	523	536	534	547
Stranieri	62	60	60	87	98
n. nati (residenti)	9	8	9	8	9
n. morti (residenti)	38	52	32	14	21
Saldo naturale	-29	-44	-23	-6	-12
Tasso di natalità	0,67%	0,60%	0,69%	0,61%	0,67%
Tasso di mortalità	2,82%	3,92%	2,44%	1,06%	1,57%
n. immigrati nell'anno	94	54	64	102	87
n. emigrati nell'anno	69	30	56	87	40
Saldo migratorio	25	24	8	15	47

Nel Comune di Nomi alla fine del 2023 risiedevano 1.354 persone, di cui 666 maschi e 688 femmine, distribuite su 6,49 kmq con una densità abitativa pari a 203,39 abitanti per kmq.

Nel corso dell'anno 2023:

- sono stati iscritti 9 bimbi per nascita e 87 persone per immigrazione;
- sono state cancellate 21 persone per morte e 40 per emigrazione.

Il saldo demografico fa registrare un aumento pari a 34 unità, dovuto soprattutto all'incremento dei processi immigratori.

La dinamica naturale fa registrare un decremento di 12 unità.

La dinamica migratoria risulta essere positiva per 47 unità.

Popolazione divisa per fasce d'età	2021	2022	2023
Popolazione al 31.12	1.311	1.320	1.354
in età prima infanzia (0/2 anni)	26	25	28
in età prescolare (3/6 anni)	53	47	40
in età scuola primaria e secondaria 1° grado (7/14 anni)	96	97	95
in forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	191	200	213
in età adulta (30/65 anni)	637	623	639
oltre l'età adulta (oltre 65 anni)	308	328	339

SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE ED ANTICORRUZIONE

2.1. Valore pubblico

Vengono assegnati all'Ente i seguenti obiettivi finalizzati all'accrescimento del valore pubblico:

- semplificazione;
- digitalizzazione;
- piena accessibilità;
- pari opportunità.

In particolare, l'organizzazione del Comune dovrà affrontare nel corso del 2024 l'obbligo di integrale digitalizzazione dell'appalto, in esecuzione dell'art.25 del D. Lgs. 36/2023, che comporterà a regime un accrescimento in termini di trasparenza, di semplificazione e capacità di monitoraggio di tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Inoltre, l'organizzazione del Comune proseguirà nel 2024 nell'implementazione del nuovo sito comunale, realizzato con fondi PNRR, che assicurerà l'erogazione di alcuni servizi on line, valorizzando pertanto l'accessibilità.

Per quanto riguarda le pari opportunità, già ora nell'organizzazione comunale sono presenti entrambi i sessi in posizioni sia burocratiche che negli organi dell'amministrazione comunale.

2.2. Performance

Con riferimento agli aspetti afferenti alla performance pare rilevante ricordare che:

- con deliberazione del consiglio comunale n. 17 di data 19.12.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026, il bilancio di previsione 2024-2026 e la nota integrativa. In particolare nel DUP sono definiti gli obiettivi strategici ed operativi dell'ente;

- il piano della performance non è stato introdotto nell'ordinamento regionale e gli obiettivi, che incidono anche sulla retribuzione di risultato, sono definiti nel suddetto documento e valorizzati contabilmente nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026 approvato con deliberazione della giunta comunale n. 01 di data 22.01.2024 oltre che nella scheda di valutazione del segretario, condivisa anche con il sindaco del comune di Calliano, mediante attribuzione di un punteggio - nei limiti indicati dal contratto collettivo - agli obiettivi generali e specifici, ai servizi esterni e interni, così come per l'azione direttiva intrapresa, la capacità di gestione dei rapporti e l'equilibrio dimostrato nelle scelte;
- gli obiettivi per il resto dei dipendenti, non responsabili degli uffici/servizi, sono da stabilire con accordo decentrato - quota obiettivi specifici del fondo per la riorganizzazione e l'efficacia del personale.

Appare importante ricordare che nel DUP 2024-2026 sono stati inseriti e valorizzati anche alcuni importanti obiettivi strategici ed operativi inerenti alla digitalizzazione dell'ente che saranno raggiunti con l'attuazione delle misure finanziate all'interno dei bandi PNRR e che di seguito si riportano:

PNRR M1C1 - 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici.

L'intervento 1.4.1 ha lo scopo di consentire il miglioramento dell'esperienza dell'utente dei servizi al cittadino mediante l'evoluzione del sito web e dei servizi digitali erogati dal comune e fruibili online. Per quanto riguarda i siti comunali, l'obiettivo è di mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili secondo il *modello di sito comunale*, e in conformità con le Linee guida. Per quanto riguarda i servizi digitali per il cittadino, l'obiettivo è di mettere a disposizione dei cittadini una serie di procedure erogate a livello comunale, tramite interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio quanto più uniformi, trasparenti e utente-centrici.

PNRR M1C1 - 1.4.3. Adozione APP IO

La Misura è collegata all'articolo 64 bis del Codice di Amministrazione digitale che prevede che le pubbliche amministrazioni, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, rendano fruibili digitalmente i propri servizi. In particolare, l'App IO mette a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni una piattaforma comune e semplice da usare, con la quale relazionarsi in modo personalizzato, rapido e sicuro, consentendo l'accesso ai servizi e alle comunicazioni delle amministrazioni direttamente dal proprio smartphone. Inoltre, la sua implementazione determina una maggiore fruibilità dei servizi online, permettendo di accedere attraverso l'App, ad una pluralità di servizi e informazioni.

L'obiettivo è la migrazione e l'attivazione dei servizi digitali dell'ente sull'APP IO.

PNRR M1C1 - 1.4.4. Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE

L'intervento ha per oggetto la piena adozione delle piattaforme di identità digitale attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi: adesione alla piattaforma di identità digitale SPID, adesione alla piattaforma di identità digitale CIE, erogazione di un piano formativo su disposizioni normative. Per servizi online, si intendono i servizi digitali erogati al cittadino dall'amministrazione, cioè l'insieme di interfacce digitali, flussi e procedure, tipicamente a seguito di un login identificativo, il cui scopo è che il cittadino richieda e si veda erogata una prestazione da parte dell'amministrazione, o effettui un adempimento verso l'amministrazione.

PNRR M1C1 - 1.3.1. Piattaforma nazionale digitale dati

L'intervento ha per oggetto l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi dati pubbliche. L'obiettivo della piattaforma è quello di semplificare gli adempimenti amministrativi di cittadini e

imprese, realizzando il cosiddetto principio “*once-only*”, ovvero la possibilità di fornire un’unica volta le informazioni richieste dalla Pubblica Amministrazione.

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

2.3.1 Premessa

Il contrasto alla corruzione ha da anni assunto un ruolo centrale nelle agende politiche internazionali, considerato che il diffondersi di pratiche corruttive determina non solo ingenti costi economici e sociali, ma anche una perdita di competitività per gli Stati.

La Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. “*Convenzione di Merida*”) hanno delineato un sistema di contrasto alla corruzione che, oltre a rafforzare l’azione repressiva penale del fenomeno, attribuisce rilievo centrale all’adozione di misure volte a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, emanata in attuazione delle convenzioni internazionali sopra menzionate, l’Italia ha tenuto fede agli impegni internazionali assunti, prevedendo un sistema integrato di politiche anticorruzione che si articola sul rafforzamento dell’impianto repressivo, sull’adozione (o il potenziamento, laddove esistenti) delle misure preventive nonché sulla promozione di una cultura della legalità e dell’etica pubblica nelle amministrazioni centrali e locali.

La logica sottesa alla nuova disciplina è che il solo approccio repressivo non è sufficiente a contrastare il fenomeno corruttivo, rendendosi invece necessario affiancarvi una prospettiva di tipo preventivo, in grado di rispondere all’esigenza di legalità nell’azione amministrativa. In tale contesto, si fa riferimento ad una **nozione estensiva di corruzione**, più ampia di quella penalistica, applicabile cioè a tutte quelle situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un pubblico funzionario del potere allo stesso conferito al fine di ottenere vantaggi personali, fino a ricomprendere i casi in cui emerga un malfunzionamento della Pubblica Amministrazione, c.d. *maladministration*, intesa come assunzione di decisioni (di bilanciamento di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari; al riguardo occorre fare riferimento ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Le situazioni potenzialmente rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie descritta dal codice penale (artt. 318, 319 e 319 ter) e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, nonché le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso della stessa a fini privati. La legge n. 190/2012 individua una serie di barriere interne all’Amministrazione, volte ad arginare il fenomeno corruttivo, delineando una strategia di prevenzione della corruzione che si basa su un duplice livello, nazionale e decentrato.

In particolare, a livello nazionale l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) predispone e adotta il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), costituente un atto di indirizzo, che funge da supporto

nell'adozione delle misure di prevenzione della corruzione all'interno della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza dei Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO), elaborati a livello decentrato dalle singole amministrazioni. Questa bipartizione dell'impianto strategico di risposta al rischio di corruzione garantisce una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale, demandando però ad ogni amministrazione locale l'individuazione di concrete ed effettive misure di prevenzione della corruzione, considerato che solo esse sono nelle condizioni di conoscere la propria realtà organizzativa e il contesto in cui si trovano ad esercitare le funzioni assegnate. Tanto premesso, va sottolineato che l'attuale momento storico è caratterizzato da un'elevata complessità alla luce dei cambiamenti dovuti alle riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) al fine di superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia da Covid-19.

In tale contesto, assumono maggiore importanza la programmazione e l'attuazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione.

Infatti, le ingenti risorse finanziarie a disposizione e le deroghe alla disciplina ordinaria introdotte per rendere più celere l'attività amministrativa, richiedono un potenziamento dell'integrità pubblica e della programmazione di efficaci misure anticorruzione, al fine di scongiurare il rischio che fenomeni di natura corruttiva possano ostacolare la realizzazione degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR. Il legislatore ha introdotto alcune novità nell'ambito del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza. In particolare, l'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (*"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*) ha introdotto il PIAO quale nuovo strumento di programmazione per le amministrazioni pubbliche, che deve essere adottato annualmente e nel quale confluiscono la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza assieme agli altri strumenti di programmazione.

A differenza della legge n. 190/2012, in forza della quale la pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza è svolta da soggetti pubblici e privati, il menzionato D.L. n. 80/2021 ha circoscritto alle sole amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 l'applicazione del nuovo strumento di programmazione. In tale scenario, con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 il Consiglio dell'Anac ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione valido per il triennio 2023-2025, finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci misure di prevenzione della corruzione, mirando al tempo stesso a semplificare l'attività amministrativa. Tra gli aspetti di maggiore novità introdotti dal PNA, va segnalata la particolare attenzione riposta nel rapporto intercorrente tra lotta al riciclaggio e contrasto alla corruzione. Inoltre, Anac ha sottolineato il ruolo cruciale del monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione ai fini del successo della strategia di prevenzione della corruzione, invitando le amministrazioni a rafforzare il proprio impegno sul monitoraggio effettivo di quanto programmato.

La presente sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Costituiscono elementi essenziali della sottosezione quelli indicati nel piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 del 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

In particolare, la sottosezione, sulla base delle indicazioni del PNA vigente, contiene le seguenti analisi:

- valutazione di impatto del contesto esterno per evidenziare se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente, culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- valutazione di impatto del contesto interno per evidenziare se la mission dell'ente e/o la sua struttura organizzativa possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo della stessa;

- mappatura dei processi di lavoro sensibili al fine di identificare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi;
- progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio: Individuati i rischi corruttivi le amministrazioni programmano le misure sia generali, che specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati, anche ai fini dell'antiriciclaggio e l'antiterrorismo.

2.3.2 I soggetti della strategia anticorruzione

Si indicano di seguito i soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

- **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)** riveste un ruolo centrale nell'ambito della strategia di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche.

Le competenze e le funzioni del RPCT possono essere così esplicitate, secondo quanto riportato nell'Allegato 3 dell'Aggiornamento 2019 del Piano Nazionale Anticorruzione:

- predispone, in via esclusiva, la sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO;
- verifica l'efficace attuazione della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione;
- redige la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO;
- assicura il pieno coinvolgimento e la massima partecipazione attiva, in tutte le fasi di predisposizione ed attuazione delle misure di prevenzione, dell'intera struttura, favorendo la responsabilizzazione degli uffici, al fine di garantire una migliore qualità della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, evitando che le stesse misure si trasformino in un mero adempimento;
- riceve e prende in carico le segnalazioni (whistleblowing) e svolge una prima attività di verifica e di analisi delle stesse (delibazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione);
- collabora con l'ANAC nel fornire informazioni ed esibire documenti utili per l'avvio del procedimento di vigilanza di competenza dell'Autorità;
- assume anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, svolgendo un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- controlla l'attuazione dell'accesso civico semplice;
- si occupa del riesame nel caso di diniego dell'accesso civico generalizzato;
- pubblica, entro il 30 aprile di ogni anno e comunque entro i termini definiti da ANAC l'attestazione circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi alla trasparenza.

Con decreto Sindacale n. 1/2022 di data 11.01.2022 prot. n. 85/1/6 il Segretario comunale dott.ssa Federica Bortolin, è stata nominata Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 190/2012, come modificato dall'art.41, lettera f), del D.Lgs.

Attualmente all'interno dell'Ente non si rinvencono figure che possano sostituire il RPCT in caso di sua assenza o impedimento e pertanto l'organo amministrativo è tenuto ad individuare il sostituto del RPCT per periodi di assenza superiori a 30 giorni provvedendo alla relativa nomina, per la successiva tempestiva comunicazione ad ANAC, per l'inserimento nel relativo registro RPCT.

➤ **L'Organo di indirizzo politico a cui spetta:**

- nominare l'RPCT ed assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione
- adottare la sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO (giunta comunale).

➤ **I dipendenti comunali** (attualmente non sono presenti Responsabili di Ufficio/Servizio).

I dipendenti comunali rappresentano i principali protagonisti della strategia di prevenzione chiamati, oltre che alla corretta attuazione della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO perseguendo gli obiettivi di trasparenza, integrità e prevenzione, soprattutto alla sua implementazione nella logica tesa al miglioramento continuo e secondo un approccio che consente di sviluppare una forte spinta motivazionale ed un senso d'appartenenza all'organizzazione, tali da far coincidere gli interessi del singolo con il gruppo d'appartenenza, quale fondamentale ed efficace (soprattutto nel lungo periodo) misura di prevenzione della corruzione.

Tutti i dipendenti del comune di Nomi devono mettere in atto le misure di prevenzione previste nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO e collaborare attivamente con il RPCT; la violazione degli obblighi.

➤ **Gli Stakeholders**

L'attivo coinvolgimento e la partecipazione consapevole della società civile sono richiamati in molte norme sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione di più alti livelli di trasparenza. Uno dei principali obiettivi perseguiti dal legislatore è quello di tutelare i diritti dei cittadini e attivare forme di controllo sociale sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Al fine di favorire il coinvolgimento degli stessi è stato pubblicato apposito avviso pubblico prot. n. 1475 del 08.04.2024 ad oggetto "avviso di consultazione pubblica relativo alla predisposizione della sezione rischi corruttivi e trasparenza del piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2024- 2026 del Comune di Nomi" ad esito della quale non sono pervenute osservazioni/spunti.

➤ **Il Responsabile dell'Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti (RASA)**

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare un Responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Con tale obbligo informativo viene implementata la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso l'ANAC con i dati relativi all'anagrafica della stazione appaltante, alla classificazione della stessa e all'articolazione in centri di costo. Con l'individuazione del RASA e la relativa indicazione nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO il comune di Nomi introduce una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Il ruolo di RASA all'interno del comune di Nomi è stato affidato al Segretario comunale dott.ssa Federica Bortolin

➤ **Il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette**

Con deliberazione della giunta comunale n. 13 di data 24.01.2023 il Gestore delle segnalazioni anti-riciclaggio ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 è stato individuato nella persona del Segretario comunale dott.ssa Federica Bortolin.

2.3.3 Analisi del contesto esterno e interno ai fini della rilevazione del rischio corruttivo

Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale il Comune è chiamato ad operare, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono stati considerati sia i fattori legati al territorio della Provincia di Trento, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui il Comune di Nomi è sottoposto consente infatti di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1695 dell'8 agosto 2012 è stato istituito un gruppo di lavoro in materia di sicurezza, il quale è investito del compito di analizzare la vulnerabilità all'infiltrazione criminale del sistema economico trentino, al fine di sviluppare risposte preventive attraverso il monitoraggio dei segnali di allarme. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1492 di data 04.09.2014 è stato confermato il gruppo di lavoro e ne sono state implementate le funzioni con il compito di coordinare la realizzazione di indagini statistiche sull'infiltrazione criminale nel sistema economico trentino, nonché sulla percezione del fenomeno della corruzione da parte degli operatori economici presenti sul territorio provinciale.

L'attività di indagine statistica si svolge annualmente, per settori economici, in modo da garantire l'adeguata rappresentazione delle problematiche suindicate.

Nel mese di ottobre 2018, il Gruppo di lavoro in materia di sicurezza ha presentato i risultati dell'attività svolta a partire dal 2012. È stato quindi pubblicato il "Rapporto sulla sicurezza in Trentino", che conferma gli esiti delle richiamate indagini statistiche, evidenziando come, allo stato attuale, il rispetto della legalità risulti adeguatamente garantito sull'intero territorio provinciale. I contenuti del documento sono consultabili e scaricabili dalla pagina ufficiale della Provincia autonoma di Trento al seguente link: [Rapporto sulla sicurezza inTrentino 10 2018.1547130902.pdf \(provincia.tn.it\)](https://www.provincia.tn.it/Portals/0/Documenti/2018/1547130902.pdf).

Lo studio rende una fotografia complessiva della diffusione della criminalità sul territorio trentino sia rispetto allo stato di infiltrazione criminale nel tessuto economico, sia in termini di fenomeni corruttivi nell'amministrazione pubblica.

Lo studio precisa che: "Nel registro REGE della Procura di Trento sono state iscritte, nel periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017, n. 5.798 denunce di reato contro persone note e 9.192 contro persone ignote; in totale 14.990 iscrizioni, con una flessione rispetto all'anno precedente, dove il dato complessivo era stato di 15.806 iscrizioni. Il dato è però comprensivo anche delle contravvenzioni e dei reati di competenza del Giudice di Pace, sicché è opportuna piuttosto la disaggregazione anziché una considerazione complessiva. Quanto ai reati di criminalità organizzata ed in particolare quelli di competenza della DDA (Direzione Distrettuale Antimafia), il numero delle iscrizioni risulta oscillare fra le 18 e le 20 per ogni anno considerato dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2017 e la maggioranza è costituita dalle associazioni considerate dall'art. 74 del Testo unico in materia di sostanze stupefacenti. Al riguardo merita di essere segnalato "l'allarme" lanciato dal Procuratore Nazionale Antimafia, il quale nella Relazione finale della Commissione parlamentare antidroga, per descrivere l'espansione della criminalità organizzata nelle Regioni settentrionali, afferma: "la presenza della mafia nel Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto- Adige, non appare così consolidata e strutturata come nelle Regioni del Nord-ovest, ma diversi elementi fanno ritenere che sia in atto un'attività criminosa più intensa di quanto finora emerso, perché l'area è considerata molto attrattiva". Ed ancora: "nel Trentino e nell'Alto-Adige, pur non evidenziandosi il radicamento di organizzazioni mafiose, sono stati individuati soggetti contigui a quelli criminali, che si sono inseriti nel nuovo contesto socio-economico e che operando direttamente o tramite prestanome hanno investito risorse di provenienza illecita".

Le conclusioni tracciate nel lavoro menzionato sono sufficientemente tranquillizzanti e rassicuranti: “Infatti, sebbene il tessuto economico trentino appaia – rispetto a quello di altre Regioni – sostanzialmente florido e appetibile per gli operatori, e di conseguenza non assolutamente immune dalla “possibilità” di infiltrazioni criminose, attualmente il rispetto della legalità sembra adeguatamente garantito. Quanto, invece, alla percezione dell’illegalità da parte degli operatori del Trentino, emerge la richiesta di una maggiore giustizia e sicurezza, che sarà tenuta in debita considerazione negli sviluppi futuri dell’attività del gruppo di lavoro. Il tema della sicurezza e della misura e della percezione di insicurezza da parte dei cittadini è stato correttamente tenuto presente dal gruppo di lavoro, ove si osservi che l’art. 9 dello Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia una competenza legislativa secondaria in materia di sicurezza locale, e che gli artt. 1 e 3 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, dispongono che la Provincia promuova la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza”.

ANAC ha inoltre pubblicato il 17 ottobre 2019 un rapporto dal titolo “La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del malaffare”, redatto nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, finanziato dall’Unione europea, che punta a definire un set di indicatori in grado di individuare il rischio di corruzione nella Pubblica amministrazione.

Con il supporto del personale della Guardia di Finanza impiegato presso l’ANAC, sono stati analizzati i provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria nell’ultimo triennio nel caso di commissariamento degli appalti assegnati illecitamente (41 appalti ad oggi). Grazie alle informazioni raccolte, l’Autorità ha potuto redigere un quadro dettagliato delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti. Gli elementi tratti dalle indagini penali possono, a detta di ANAC, fornire importanti indicazioni riguardo la fenomenologia riscontrata in concreto e i fattori che ne agevolano la diffusione, favorendo l’elaborazione di indici sintomatici di possibili comportamenti corruttivi.

Se ne riportano di seguito alcuni stralci particolarmente significati per l’analisi del contesto esterno in cui opera l’ente:l’analisi dell’Anac ha consentito di dare riscontro fattuale al cd. Fenomeno della “smaterializzazione” della tangente, che vede una sempre minor ricorrenza della contropartita economica. Il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell’accordo illecito, tanto da ricorrere nel 48% delle vicende esaminate, sovente per importi esigui (2.000-3.000 euro ma in alcuni casi anche 50-100 euro appena) e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti. In particolare, il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del *pactum sceleris*: soprattutto al Sud l’assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto (non di rado da ragioni clientelari) è stata riscontrata nel 13% dei casi. A seguire, a testimonianza del sopravvento di più sofisticate modalità criminali, si colloca l’assegnazione di prestazioni professionali (11%), specialmente sotto forma di consulenze, spesso conferite a persone o realtà giuridiche riconducibili al corrotto o in ogni caso compiacenti. Le regalie sono presenti invece nel 7% degli episodi. A conferma delle molteplici modalità di corruzione, vi è il dato relativo alle utilità non rientranti nelle summenzionate fattispecie, più di un quinto del totale (21%). Oltre a ricorrenti benefit di diversa natura (benzina, pasti, pernotti) non mancano singolari ricompense di varia tipologia (ristrutturazioni edilizie, riparazioni, servizi di pulizia, trasporto mobili, lavori di falegnameria, giardinaggio, tinteggiatura) comprese talvolta le prestazioni sessuali. Tutte contropartite di modesto controvalore indicative della facilità con cui viene talora svenduta la funzione pubblica ricoperta. Il quadro complessivo che emerge dal rapporto testimonia che la corruzione, benché all’apparenza scomparsa dal dibattito pubblico, rappresenta un fenomeno radicato e persistente, verso il quale tenere costantemente alta l’attenzione. (..) A partire dall’approvazione della legge Severino (2012), gli interventi in materia sono stati numerosi e proficui. I vari istituti introdotti nell’ordinamento, il progressivo inasprimento delle pene e, da ultimo, la possibilità di estendere le operazioni sotto copertura anche ai delitti contro la Pubblica amministrazione saranno di certo utili nel contrasto. La varietà delle forme di corruzione e dei settori di potenziale interesse impone di ricorrere a un’azione combinata di strumenti preventivi e repressivi, che possano operare secondo comuni linee di coordinamento ed integrazione. Sotto questo

aspetto, occorre rilevare che l'Italia non è affatto all'“anno zero”; al contrario, come testimoniano plurimi segnali, negli ultimi anni i progressi sono stati molteplici. I riconoscimenti ricevuti dall'Italia in tema di prevenzione della corruzione, numerosi e per nulla scontati, sono stati rilasciati dai più autorevoli organismi internazionali: Onu, Commissione europea, Ocse Consiglio d'Europa, Ocse, solo per citare i principali. Di ciò pare consapevole la stessa opinione pubblica, che difatti percepisce l'Italia un Paese meno corrotto del passato, come mostra il miglioramento nelle classifiche di settore (19 posizioni guadagnate dal 2012). Il cambiamento in atto, peraltro, è anche di tipo culturale.

Per farsi un'idea più completa e precisa del contesto esterno, si sono esaminate le Relazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario 2022, riferita all'attività 2021, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Trento, nonché del Procuratore generale della medesima Corte.

In esito a tale esame, si ritengono condivisibili le conclusioni tratte, in particolare, dalla relazione del Procuratore regionale (capo VI. Riflessioni per un sistema anticorruzione efficace nella Provincia autonoma di Trento nel periodo pandemico e post-pandemico) che qui si riprendono: *“Su un piano più generale e sistematico, va osservato che la gestione delle ingentissime risorse per il ristoro pandemico e la ripresa post pandemica esigono non solo un'azione repressiva a valle della gestione e, quindi, in seguito all'accertamento della distrazione delle risorse, ma, prima ancora, adeguati meccanismi di monitoraggio sull'affidamento e sul primo impiego delle risorse, onde scongiurare e in tempo neutralizzare l'effetto illecito di interposizioni soggettive (cc.dd. teste di legno) e/o oggettive (risorse strumentali o finanziarie fittizie) operanti in linea con consolidati meccanismi distrattivi. È evidente che la prevenzione a monte assuma un ruolo determinante rispetto alla repressione a valle. (...) L'entità delle risorse finanziarie è tale da essere logicamente incompatibile con una gestione illecita occasionale e tale incompatibilità logica diventa insostenibile in territori “benestanti” e ad alto tasso di legalità quali il Trentino-Alto Adige e proprio per ciò insidiosamente esposti al pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata, seppur non endemica. Prevenzione finanziaria nell'attuale momento storico e, quanto meno sino al prossimo decennio, vuol dire aggiornamento dei e sui tradizionali rapporti di forza e interazione tra criminalità dei colletti bianchi e criminalità organizzata e quindi aggiornamento sullo stato del fenomeno criminale organizzato per meglio poterlo contrastare tramite l'evoluzione dei suoi appetiti economici in una fase storica connotata dallo spostamento di flussi finanziari di eccezionali dimensioni dal bilancio pubblico verso enti territoriali e privati. Per un efficiente funzionamento del sistema anticorruzione integrato, alla prevenzione finanziaria delle Forze di Polizia deve associarsi la prevenzione (recte: la cultura della prevenzione) degli organi di indirizzo politico e amministrativi coinvolti nei flussi di gestione delle risorse”.*

Infine, i fatti di cronaca desunti dalla consultazione delle principali testate giornalistiche locali hanno messo in evidenza la presenza in Trentino di infiltrazioni mafiose in svariati settori che interessano l'economia locale.

Dal mese di ottobre a dicembre 2020, si sono susseguiti nelle principali testate trentine (L' Adige, Il Trentino, Il Corriere del Trentino) numerosi interventi che hanno evidenziato da un lato il radicamento della criminalità organizzata facente riferimento alla “'ndrangheta” nell'ambito di un settore economico, quello delle cave, da sempre connotato da elevata redditività, con un progressivo e graduale coinvolgimento nel tempo non solo della compagine imprenditoriale ma altresì di quella pubblica, avendo trovato substrato anche negli amministratori di alcuni comuni della Val di Cembra oltre che in referenti nazionali. Le indagini patrimoniali operate dalla Guardia di finanza, Operazione «Perfido», avviate nel 2018 su delega della Procura Distrettuale di Trento, si sono focalizzate sulla ricostruzione delle ramificazioni economiche della 'ndrangheta insediatasi in provincia di Trento che, nel tempo, è riuscita ad infiltrarsi nell'economia legale, assumendo il controllo di alcune aziende operanti nel Distretto del porfido e delle pietre trentine, per poi estendere i propri interessi anche in altri settori, strategici per la criminalità organizzata, quali il trasporto merci, il noleggio di macchine e attrezzature edili, fino ad arrivare all'allevamento di bestiame.

Con sentenza della VI sezione penale della Corte di Cassazione del 6 marzo 2023, è stata resa definitiva la prima condanna legata all'indagine denominata "Perfido", che ha certificato l'infiltrazione della 'Ndrangheta nel tessuto sociale ed economico della provincia di Trento.

Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno, da attuare attraverso l'esame dei dati relativi ad eventuali fatti corruttivi verificatisi all'interno del Comune di Nomi e tramite la mappatura dei processi organizzativi di competenza dello stesso, è finalizzata a consentire all'amministrazione di individuare e monitorare le dinamiche attraverso le quali il rischio corruttivo potrebbe manifestarsi all'interno dell'Ente.

In relazione all'analisi del contesto interno la struttura organizzativa si è ulteriormente ridotta rispetto al 2023. Per una rappresentazione compiuta della stessa si rinvia alla sottosezione Organizzazione e capitale umano.

Nel corso del 2023:

- non sono stati avviati o conclusi procedimenti disciplinari suscettibili di assumere rilevanza in relazione al verificarsi di fatti corruttivi o alla violazione di disposizioni del Codice di comportamento;
- non sono pervenute segnalazioni presentate alla Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) nell'ambito della procedura di whistleblowing.

Il contesto organizzativo interno è quindi caratterizzato dalle ridotte dimensioni, con competenze diffuse che consentono un buon controllo anche in assenza di procedure burocratiche formali.

2.3.4 La mappatura dei processi

L'aspetto più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi, che consiste nell'individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi e che riveste particolare importanza per la valutazione del rischio.

Il processo è una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

La mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell'amministrazione, e comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi.

Con questo lavoro, finalizzato a rappresentare le attività dell'ente, si intende:

- individuare le principali criticità organizzative/operative, così da poter migliorare l'efficienza amministrativa;
- disporre di uno strumento utile per l'identificazione, la valutazione e il trattamento dei rischi corruttivi.

Obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Sono stati quindi riproposti i processi, individuati nel precedente piano, svolti dai singoli uffici, e integrata la mappatura dei rischi/misure afferenti al settore dei contratti pubblici in relazione alle principali novità introdotte dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", come evidenziato nel Piano Nazionale Anticorruzione - aggiornamento 2023 approvato con delibera ANAC n. 605 del 19.12.2023" (**Allegato A e Allegato A1**).

In attuazione del principio della "gradualità" seppur la mappatura di cui all'allegato appaia comprensiva di tutti i processi riferibili all'ente, nel corso dei prossimi due anni si verificherà la corretta individuazione di tutti i processi dell'ente.

2.3.5. Valutazione del rischio

Il processo di valutazione del rischio è la “macro-fase” del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene “identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)”.

Tale “macro-fase” si compone di tre (sub) fasi:

- 1) identificazione;
- 2) analisi;
- 3) ponderazione.

Identificazione del rischio

Nella fase di identificazione degli “eventi rischiosi” l’obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell’amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Data la dimensione organizzativa estremamente contenuta dell’ente, l’individuazione dei rischi è avvenuta per singoli processi e in attuazione del principio della “gradualità” ciò potrà essere rivisto nel corso dei prossimi due anni per affinare la metodologia di lavoro, passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello via via più dettagliato (per attività), perlomeno per i processi maggiormente esposti a rischi corruttivi.

Per identificare gli eventi rischiosi ci si è avvalsi:

- delle risultanze dell’analisi del contesto interno ed esterno;
- delle risultanze della mappatura;
- dell’analisi di casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato in altre amministrazioni o enti simili.

Gli eventi rischiosi individuati, sono stati formalizzati tramite “il catalogo dei rischi” dove, per ogni oggetto di analisi, processo o attività che sia, è riportata la descrizione di “tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi”. Il catalogo è riportato nelle schede allegate, denominate “Mappatura dei processi a catalogo dei rischi” (**Allegato A**). Il catalogo è riportato nella colonna G. Per ciascun processo è indicato il rischio più grave.

Analisi del rischio

I singoli eventi rischiosi individuati secondo le modalità illustrate nel paragrafo precedente, sono stati analizzati e valutati.

L’analisi del rischio si prefigge due obiettivi: comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l’esame dei cosiddetti “fattori abilitanti” della corruzione; stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

Fattori abilitanti

L’analisi è volta a comprendere i “fattori abilitanti” la corruzione, i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L’ Autorità propone i seguenti esempi:

- assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;

- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Stima del livello di rischio

Si è proceduto alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi. Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.

Secondo ANAC, l'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di "prudenza" poiché è assolutamente necessario "evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione".

L'analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti:

- scegliere l'approccio valutativo;
- individuare i criteri di valutazione; rilevare i dati e le informazioni;
- formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Per stimare l'esposizione ai rischi è stato adottato un approccio di tipo qualitativo.

Criteri di valutazione

L'ANAC ritiene che "i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti". Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione. In forza del principio di "gradualità", tenendo conto della dimensione organizzativa, delle conoscenze e delle risorse, gli indicatori possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.

L'Autorità ha proposto indicatori comunemente accettati, anche ampliabili o modificabili da ciascuna amministrazione (PNA 2019, Allegato n. 1).

Gli indicatori sono:

1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
2. grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
4. trasparenza/opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
5. livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e

monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;

6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

Per valutare il rischio nel presente PTPCT sono stati utilizzati tutti gli indicatori suggeriti da ANAC.

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate "Analisi dei rischi" **(Allegato B)**.

Rilevazione dei dati e delle informazioni

La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio, di cui al paragrafo precedente, "deve essere coordinata dal RPCT".

Il PNA prevede che le informazioni possano essere "rilevate da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati", oppure attraverso modalità di autovalutazione da parte dei responsabili degli uffici coinvolti nello svolgimento del processo.

Qualora si applichi l'autovalutazione, il RPCT deve vagliare le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della "prudenza".

Le valutazioni devono essere suffragate dalla "motivazione del giudizio espresso", fornite di "evidenze a supporto" e sostenute da "dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi" (Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).

L'ANAC ha suggerito i seguenti "dati oggettivi": i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti); le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di customer satisfaction, ecc.; ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.). Infine, l'Autorità ha suggerito di "programmare adeguatamente l'attività di rilevazione individuando nel PTPCT tempi e responsabilità" e, laddove sia possibile, consiglia "di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie" (Allegato n. 1, pag. 30).

La rilevazione delle informazioni è stata condotta dal RPCT, tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'Ente.

Come già precisato, il RPCT ha applicato gli indicatori di rischio proposti dall'ANAC.

Il RPCT ha ritenuto di procedere con la metodologia dell'"autovalutazione" proposta dall'ANAC (PNA 2019, Allegato 1, pag. 29).

Si precisa che, al termine dell'"autovalutazione" il RPCT ne ha analizzato la ragionevolezza per evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della "prudenza".

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate "Analisi dei rischi" **(Allegato B)**.

Tutte le "valutazioni" espresse sono supportate da una sintetica motivazione esposta nell'ultima colonna a destra ("Motivazione") nelle suddette schede (Allegato B). Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).

Misurazione del rischio

In questa fase, per ogni oggetto di analisi si procede alla misurazione degli indicatori di rischio.

L' ANAC sostiene che sarebbe "opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi". Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia "qualitativa" è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso.

"Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte" (PNA 2019, Allegato n. 1, pag. 30).

Attraverso la misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire alla valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una "misurazione sintetica" e, anche in questo caso, potrà essere usata la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto).

L'ANAC, quindi, raccomanda quanto segue: qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio, "si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio"; evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori; è necessario "far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico". In ogni caso, vige il principio per cui "ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte".

Pertanto in linea con le indicazioni fornite nell'allegato 1 dell'aggiornamento 2019 del PNA è stata introdotta una metodologia di calcolo del livello di rischio corruzione basata su un approccio di tipo qualitativo applicando una scala ordinale (basso, medio, alto):

Livello di rischio	Sigla corrispondente
Rischio quasi nullo	N
Rischio molto basso	B-
Rischio basso	B
Rischio moderato	M
Rischio alto	A
Rischio molto alto	A+
Rischio altissimo	A++

L'RPCT, ha applicato gli indicatori proposti dall'ANAC ed ha proceduto ad autovalutazione degli stessi con metodologia di tipo qualitativo.

E' stata espressa la misurazione, di ciascun indicatore di rischio, applicando la scala ordinale di cui sopra.

I risultati della misurazione sono riportati nelle schede allegate, denominate "Analisi dei rischi" (**Allegato B**). Nella colonna denominata "Valutazione complessiva" è indicata la misurazione di sintesi di ciascun oggetto di analisi. Tutte le valutazioni sono supportate da una sintetica motivazione esposta nell'ultima colonna a destra ("Motivazione") nelle suddette schede (Allegato B).

Ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio è l'ultima delle fasi che compongono la macrofase del processo di valutazione del rischio.

Scopo della ponderazione è quello di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione" (Allegato n. 1, Par. 4.3, pag. 36).

Nella fase di ponderazione si stabiliscono:

1. le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio;

2. le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto concerne le azioni, al termine della valutazione del rischio, devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione.

“La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti”. Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di “rischio residuo” che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate.

L'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero. Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata. Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e “procedere in ordine via via decrescente”, iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

In questa fase si è ritenuto di:

- assegnare la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio A++ (“rischio altissimo”) procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione secondo la scala ordinale;
- prevedere “misure specifiche” per gli oggetti di analisi con valutazione A++, A+, A.

2.3.6 Il trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase si progetta l'attuazione di misure specifiche e puntuali e si prevedono scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.

La fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata avendo cura di temperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

Le misure possono essere “general” o “specifiche”.

Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione.

Le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

Il trattamento del rischio rappresenta dunque la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione (fase 2).

2.3.7 Individuazione delle misure

La prima fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, dunque, l'amministrazione è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del

processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinate a tali rischi.

Il PNA suggerisce le misure seguenti, che possono essere applicate sia come "generali" che come "specifiche":

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

A titolo esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata come misure "generale" o come misura "specifiche".

Essa è generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del d.lgs. 33/2013); è, invece, di tipo specifico, se in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l'analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima "opachi" e maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.

Con riferimento alle principali categorie di misure, l'ANAC ritiene particolarmente importanti quelle relative alla semplificazione e sensibilizzazione interna (promozione di etica pubblica) in quanto, ad oggi, ancora poco utilizzate.

La semplificazione, in particolare, è utile laddove l'analisi del rischio abbia evidenziato che i fattori abilitanti i rischi del processo siano una regolamentazione eccessiva o non chiara, tali da generare una forte asimmetria informativa tra il cittadino e colui che ha la responsabilità del processo.

L'individuazione delle misure di prevenzione non deve essere astratta e generica. L'indicazione della mera categoria della misura non può, in alcun modo, assolvere al compito di individuare la misura (sia essa generale o specifica) che si intende attuare. E' necessario indicare chiaramente la misura puntuale che l'amministrazione ha individuato ed intende attuare.

Ciascuna misura dovrebbe disporre dei requisiti seguenti:

- 1) presenza ed adeguatezza di misure o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione: al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, prima dell'identificazione di nuove misure, è necessaria un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti; solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni;
- 2) capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio: l'identificazione della misura deve essere la conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'evento

rischioso; se l'analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l'attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti;

- 3) sostenibilità economica e organizzativa delle misure: l'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni; se fosse ignorato quest'aspetto, il PTPCT finirebbe per essere poco realistico; pertanto, sarà necessario rispettare due condizioni:
 - per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace;
 - deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia;
- 4) adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: l'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative, per questa ragione, il PTPCT dovrebbe contenere un numero significativo di misure, in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione. Come nelle fasi precedenti, anche l'individuazione delle misure deve avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa, recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli stakeholder.

Sono state quindi individuate misure generali e misure specifiche, in particolare per i processi che hanno ottenuto una valutazione del livello di rischio A++.

Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nelle schede allegate denominate "Individuazione e programmazione delle misure" (**Allegato C**). Le misure sono elencate e descritte nella **Colonna E** delle suddette schede. Per ciascun oggetto analisi è stata individuata e programmata almeno una misura di contrasto o prevenzione, secondo il criterio suggerito dal PNA del "miglior rapporto costo/efficacia".

2.3.8 Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a sé stessa.

Secondo il PNA, la programmazione delle misure deve essere realizzata considerando i seguenti elementi descrittivi:

- fasi o modalità di attuazione della misura: laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;
- tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi: la misura deve essere scadenzata nel tempo; ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarla, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;
- responsabilità connesse all'attuazione della misura: in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella

realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;

- indicatori di monitoraggio e valori attesi: al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

Secondo ANAC, tenuto conto dell'impatto organizzativo, l'identificazione e la programmazione delle misure devono avvenire con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro attuazione, anche al fine di individuare le modalità più adeguate in tal senso.

In questa fase l'RPCT, dopo aver individuato misure generali e misure specifiche (elencate e descritte nelle schede allegate denominate "Individuazione e programmazione delle misure" – Allegato C), ha provveduto alla programmazione temporale delle medesime, fissando le modalità di attuazione. Il tutto è descritto per ciascun oggetto di analisi **nella colonna F** ("Programmazione delle misure") delle suddette schede alle quali si rinvia.

2.3.9. Le misure organizzative di carattere generale

Si riportano di seguito le misure organizzative di carattere generale che l'amministrazione comunale intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla L. 190/2012 e compatibilmente con la propria dimensione organizzativa (n. 5 dipendenti).

2.3.9.1. Formazione

La formazione riveste un ruolo strategico nella prevenzione della corruzione e pertanto si prevede di proseguire nel corso del 2024 con attività formative di livello generale rivolte a tutti i dipendenti e mirate all'aggiornamento delle competenze e dei comportamenti in materia di etica e della legalità, e attività formative di livello specifico rivolte ai Responsabili degli Uffici.

2.3.9.2. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)

Con il termine whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Attraverso la segnalazione il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione il quale oltretutto ricevere e prendere in carico le segnalazioni deve porre in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 54bis del D. Lgs. 165/2001. L'onere di istruttoria, che la legge assegna al RPCT, si sostanzia, ad avviso di ANAC, nel compiere una prima parziale deliberazione sulla sussistenza (cd. *Fumus*) di quanto rappresentato nella segnalazione. Resta fermo comunque che non spetta al RPCT svolgere controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti adottati dall'Amministrazione oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza.

Il Comune di Nomi nel corso del 2020 ha aderito alla soluzione applicativa proposta dal Consorzio dei Comuni Trentini per la ricezione e la gestione delle segnalazioni che possiede le seguenti caratteristiche:

- è realizzata in open source ed erogabile in modalità cloud sul datacenter identificato dal Consorzio dei Comuni Trentini;

- è aderente alle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale "Acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni" (ex catalogo dei software in riuso);
- è multi-Ente, ovvero in grado di garantire l'indipendenza e la riservatezza dei dati per ogni Ente che aderisce al "servizio whistleblowing";
- gestisce le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- tutela la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- tutela il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- tutela la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati;
- consente al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria;
- consente di identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo;
- separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- non permette di risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato: ciò a motivo del fatto che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato come previsto dall'art. 54-bis, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
- mantiene riservato, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa;
- adotta protocolli sicuri e standard per il trasporto dei dati nonché l'utilizzo di strumenti di crittografia per i contenuti delle segnalazioni e dell'eventuale documentazione allegata.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.24 del 10 marzo 2023, che recepisce la direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, sono state introdotte novità normative alla disciplina in materia, prevedendo:

- l'estensione dei destinatari degli obblighi;
- l'estensione delle condotte potenzialmente illecite ritenute meritevoli di segnalazione;
- la previsione del canale di segnalazione esterno gestito dall'Autorità anticorruzione (ANAC);
- il rafforzamento della tutela dei whistleblower con strumenti e garanzie finalizzate ad evitare il timore di effettuare le segnalazioni per le possibili conseguenze negative.

2.3.9.3. Codice di comportamento

Ai fini del necessario adeguamento ai principi dettati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e tracciabilità e di estensione degli obblighi di condotta previsti a tutti i collaboratori e consulenti dell'amministrazione, il Comune di Nomi si è dotato, sin dal 2014 di nuovo codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 15.12.2014. Nel 2022, previa procedura aperta alla

partecipazione, il Codice di comportamento è stato oggetto di revisione (deliberazione della Giunta comunale n. 146 di data 27.12.2022).

In particolare nel suddetto regolamento:

- è stata inserita una sezione relativa al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione (art. 54 comma 1-bis D.Lgs. 165/2001);
- è stato ampliato l'oggetto della formazione obbligatoria con la previsione dei temi relativi all'etica pubblica e al comportamento etico (art. 54 comma 7 D.Lgs. 165/2001);
- è stato aggiornato il riferimento al contenuto della sezione rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Amministrazione e Organizzazione (PIAO) in luogo del riferimento al PTPCT.

Il contenuto del codice è rinvenibile nel sito comunale al seguente link: <https://www.comune.nomi.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-Comportamento-Personale-Dipendente>.

L'Amministrazione ha introdotto alcune misure volte a garantire il rispetto delle norme del codice non solo da parte dei propri dipendenti ma anche, laddove compatibili, da parte di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore del Comune. Ad esempio, nei modelli di lettera di invito, nei capitolati speciali d'appalto e nei contratti viene fatto specifico riferimento all'obbligo di osservanza del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Nomi.

2.3.9.4. Incarichi extraistituzionali

In via generale i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o esercitare attività imprenditoriali allo scopo di evitare che le attività extraistituzionali impegnino eccessivamente il dipendente a danno dei doveri di ufficio o che possono interferire con i compiti istituzionali.

La possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati è regolata da un regime di autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Gli incarichi autorizzati ai dipendenti sono oggetto di pubblicazione in Amministrazione Trasparente nell'Anagrafe delle prestazioni presente in PERLA PA. La pubblicazione amplifica l'efficacia della misura generale in oggetto aggiungendo il potenziale controllo anche da parte di soggetti esterni.

In relazione all'esiguità di incarichi storicamente attuati, si ritiene che questi siano attentamente monitorati senza la necessità di implementare le procedure di verifiche e controlli.

Si evidenzia che ad oggi non sono pervenute segnalazioni di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

2.3.9.5. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage)

Il c.d. "pantouflage", ovvero incompatibilità successiva, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla L. 190/2012 con l'inserimento all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, del comma 16 ter, laddove viene disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La finalità della norma è dunque duplice: da una parte disincentivare i dipendenti dal preconstituire situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui entrano in contatto durante il periodo di servizio, dall'altra ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio. ANAC ha precisato che, alla luce della *ratio* della norma, da identificarsi nell'intento di evitare condizionamento nell'esercizio della funzione pubblica, il divieto vada applicato, non solo ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ma si estenda e ricomprenda anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (dunque anche di natura privata).

Il divieto di *pantouflage* si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento. Il rischio di preconstituire situazioni lavorative favorevoli può infatti configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione.

L'amministrazione si impegna a:

- ✓ inserire negli atti di assunzione del personale apposite clausole che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*;
- ✓ richiedere al dipendente al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico una dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di *pantouflage*;
- ✓ prevedere nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto.

2.3.9.6. Conflitto di interessi

L'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Nomi, disciplina l'obbligo di astensione in capo al dipendente nel caso si realizzino situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

In particolare il dipendente si astiene:

- a) dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado;
- b) dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività;
- c) in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Il successivo art. 12 al comma 2 dispone inoltre: "Nel caso in cui l'Amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o dalle quali abbia ricevuto altre utilità nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni e alle attività relative all'esecuzione del contratto".

Il dipendente è tenuto a dichiarare tempestivamente e per iscritto eventuali situazioni di conflitto di interesse e/o motivi di astensione al responsabile del servizio a cui è assegnato; quest'ultimo comunica per iscritto, nel più breve tempo possibile, le proprie valutazioni all'interessato e al segretario comunale. In particolare il responsabile può riconoscere il conflitto di interesse e assegnare la pratica ad altro dipendente, può confermare l'assegnazione della pratica al dipendente indicandone le relative ragioni oppure può chiedere tempestivamente, se necessario, elementi integrativi fissando allo scopo breve termine. Nel caso il conflitto di interessi e/o l'obbligo di astensione riguardi un responsabile di servizio la comunicazione deve essere resa al segretario comunale.

Al fine di dare ulteriore attuazione alle previsioni sopraindicate, si sta gradualmente inserendo negli atti di determinazione dei responsabili di servizio/proposte di deliberazione, la seguente formula: *“di dare atto che rispetto al presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in particolare con riferimento agli articoli 7 e 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali”*.

Gestione del conflitto di interessi nell'ambito degli affidamenti di contratti pubblici, nomina delle commissioni ed attribuzione di incarichi di consulenza e collaborazione.

Nell'ambito degli affidamenti di contratti pubblici chiunque, a vario titolo, si occupi della procedura di gara, deve dichiarare l'assenza di conflitto di interessi. L'art. 16 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs 36/2023 stabilisce che: *“Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. 2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro. 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione”*.

Prima della nomina in qualità di responsabile unico di progetto, di responsabile di fase, di direttore dell'esecuzione, di direttore dei lavori o altra figura che interviene nell'ambito dell'affidamento del contratto, l'amministrazione comunale dovrà acquisire le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi che verranno verificate, ad esempio, acquisendo il curriculum professionale del soggetto nominato affinché non vi siano stati rapporti con l'appaltatore o con i soggetti che hanno partecipato alla gara di appalto.

Le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli **interventi PNRR** di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori individuano gli specifici obblighi che incombono sul soggetto attuatore, tenuto conto che il controllo e la rendicontazione riguarderanno non soltanto gli aspetti necessari ad assicurare il corretto conseguimento di milestone e target, ma anche quelli necessari ad assicurare che le spese sostenute siano regolari e conformi alla normativa vigente. Tra gli obblighi imposti si rinviene un nuovo adempimento relativo alla dichiarazione ex ante di conflitto di interessi dei dipendenti della PA.

In tema di imparzialità dei componenti delle commissioni di concorso per il reclutamento del personale alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e dei principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice (artt. 51 e 52 c.p.c.), la situazione di conflitto di interessi tra il valutatore e il candidato presuppone la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con

la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità tale da far sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità (Cons. di Stato, sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3373; Cons. di Stato sez. III, 31 gennaio 2020 n. 796).

Prima della nomina a componente o segretario di commissioni di concorso, l'amministrazione comunale dovrà acquisire le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi che possono influire sulla obiettività di giudizio e sull'imparzialità del ruolo.

Quale misura di contrasto al rischio dovrà essere previsto, prima del conferimento dell'incarico di consulenza, il rilascio della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, con l'indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche e la previsione di un dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente la situazione di conflitto di interessi insorta successivamente al conferimento dell'incarico.

La disciplina delle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 è volta a garantire l'esercizio imparziale degli incarichi amministrativi mediante la sottrazione del titolare dell'incarico ai comportamenti che possono provenire da interessi privati o da interessi pubblici; in particolare il Comune di Nomi attraverso la disciplina della inconferibilità, vuole evitare che alcuni incarichi, di cura di interessi pubblici, non possano essere attribuiti a coloro che provengano da situazioni che la legge considera come in grado di comportare delle indebite pressioni sull'esercizio imparziale delle funzioni; mentre, attraverso la disciplina dell'incompatibilità vuole impedire la cura contestuale di interessi pubblici e di interessi privati con essi in conflitto.

Il Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) cura che siano rispettate le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, eventualmente contestando all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al citato decreto.

I soggetti cui devono essere conferiti gli incarichi, contestualmente all'atto di nomina, devono presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità individuate nel D.Lgs n. 39/2013.

Il RPCT deve accertare l'ipotesi di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità che precludono il conferimento dell'incarico, previa attività di verifica sulla completezza e veridicità della dichiarazione in ordine al contenuto e alla sottoscrizione della stessa nei modi previsti dalla legge.

Il Segretario comunale ed i Responsabili di Servizio sono tenuti a presentare ad inizio anno dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità.

Analoga dichiarazione è presentata dai soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni.

Per quanto concerne gli strumenti di controllo, le verifiche sui procedimenti penali sono svolte con l'ausilio del certificato del casellario giudiziale. Per quanto riguarda i profili di incompatibilità il RPCT potrà avvalersi del servizio Telemaco delle Camere di commercio e delle informazioni in possesso, considerata la ridotta dimensione dell'ente.

2.3.9.7 Rotazione del personale

Pur condividendo che la rotazione del personale costituisca una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione, l'Amministrazione rileva la materiale impossibilità di procedere in tal senso alla luce dell'esiguità della propria dotazione organica (5 dipendenti: 1 collaboratore contabile cat. C livello evoluto, n. 3 assistenti amministrativi cat. C livello base, n. 1 operaio).

Si cercherà quindi di favorire, per quanto possibile, la condivisione delle fasi procedurali tra più soggetti.

L'istituto della **rotazione straordinaria** è invece previsto dall'art. 16, comma 1, lett. 1-quater, del D. Lgs. N. 165/2001 come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione del personale "nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva". Per tutti i profili che attengono alla rotazione straordinaria si rinvia alla delibera ANAC n. 215/2019.

2.3.9.8. Azioni per l'antiriciclaggio

Nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al pari delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, sono da intendersi a protezione del valore pubblico e strumentali a produrre risultati sul piano economico e su quello dei servizi, con importanti ricadute sull'organizzazione sociale ed economica del Paese. Nell'attuale momento storico, l'apparato antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale.

L'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007 richiede infatti alle pubbliche amministrazioni di mappare i processi interni in modo da individuare e presidiare le aree di attività maggiormente esposte al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, così individuate:

- ✓ procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- ✓ procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le;
- ✓ disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- ✓ procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Con deliberazione della giunta comunale n. 13 di data 24.01.2023 è stato individuato quale Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 il Segretario comunale dott.ssa Federica Bortolin.

Con deliberazione della giunta comunale n. 17 di data 14.02.2023 è stato approvato l'atto organizzativo volto a disciplinare le modalità operative per effettuare la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il suddetto atto organizzativo è stato pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, sotto-sezione "Altri contenuti".

2.3.9.9 Coinvolgimento degli stakeholder: ascolto e dialogo con il territorio

L'Amministrazione ha realizzato, in occasione dell'elaborazione della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, una forma di consultazione dei cittadini e dei portatori di interesse. Ad esito della consultazione pubblica prot. n. 1475 del 08.04.2024 non sono pervenute osservazioni/spunti.

2.3.10 La trasparenza

Il Comune di Nomi ritiene fondamentale che le proprie attività istituzionali vengano svolte con trasparenza, integrità, onestà nonché nel rispetto dell'ordinamento vigente. La trasparenza, insieme alla pubblicità, sono strumenti rivolti alla promozione dell'integrità e alla cultura della legalità, quali misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi nonché strumenti essenziali per assicurare imparzialità e buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come disposto dall'articolo 97 della Costituzione.

Il Comune di Nomi ha strutturato il proprio sito istituzionale predisponendo un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", in cui i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa in materia di trasparenza sono esposti in sottosezioni di primo e secondo livello, seguendo lo schema allegato al d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.

I contenuti sono esposti nella sezione "Amministrazione trasparente" compatibilmente con il quadro normativo regionale in materia di pubblicità e trasparenza e nello specifico con la legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m.

Secondo le previsioni dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e delle Linee guida ANAC approvate con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (ora confluito nella presente sottosezione del PIAO) è comprensivo anche della sezione dedicata alla trasparenza.

Il Piano operativo per la Trasparenza (Allegato D) costituisce la rappresentazione sintetica, in formato tabellare, degli obblighi di raccolta e pubblicazione dei dati in materia di trasparenza.

Nel Piano operativo sono identificati gli obblighi di trasparenza in capo all'amministrazione e per ogni singolo obbligo, il riferimento normativo, la descrizione dell'obbligo di pubblicazione, i soggetti responsabili delle singole azioni (produzione, trasmissione, pubblicazione e aggiornamento), la durata e le modalità di aggiornamento.

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.

La piena attuazione della trasparenza comporta anche che sia prestata la massima cura nella trattazione delle istanze di accesso civico "semplice" e generalizzato.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 03 di data 31.01.2019 è stato adottato il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato.

L'Amministrazione si impegna ad istituire il registro degli accessi. Il registro degli accessi dovrà contenere l'elenco delle richieste con l'oggetto, la data di richiesta, il relativo esito e la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti.

2.3.10.1 Accesso civico semplice e generalizzato

L'effettiva attuazione della trasparenza è funzionalmente e normativamente garantita anche dall'istituto dell'accesso civico semplice e generalizzato.

L'accesso civico semplice

L'accesso civico semplice (art. 1 comma 1 L.R. 10/2014 e s.m. e art. 5, comma 1, D.lgs. n. 33/2013), è correlato ai soli atti, dati ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e comporta il diritto,

riconosciuto a chiunque, di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Costituisce, in sintesi, in un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, esperibile da chiunque e senza necessità che l'istante dimostri di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nei casi in cui il RPCT constati l'omissione della pubblicazione di documenti, informazioni o dati, prevista per legge, dispone entro 30 giorni dalla richiesta la pubblicazione nel sito del documento, l'informazione o dato richiesto. La pubblicazione va comunicata al richiedente, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il soggetto responsabile della pubblicazione/aggiornamento del dato, indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

L'accesso civico generalizzato

Tra le innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 97/2016 e recepite dalla legge regionale n. 16/2016, assume rilevanza l'istituto dell'accesso civico generalizzato, inteso come il diritto di chiunque di accedere ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni *ulteriori* rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, disciplinati dall'art. 5-bis dello stesso decreto.

L'accesso generalizzato è distinto dall'accesso documentale di cui agli artt. 32 e ss. della legge provinciale n. 23/1992 in cui il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». L'accesso civico generalizzato, invece, non richiede una legittimazione soggettiva del richiedente, in quanto diritto non correlato alla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ed è finalizzato a favorire forme diffuse di controllo in relazione al perseguimento delle funzioni istituzionali e all'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L'accesso civico generalizzato si esercita nei confronti dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, fermi restando i limiti espressamente stabiliti dalla legge a tutela di specifici interessi pubblici e privati, indicati all'art. 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013. La legge regionale n. 16/2016 ha circoscritto l'oggetto dell'accesso civico generalizzato esclusivamente ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione.

2.3.10.2 La trasparenza negli appalti pubblici

Con riferimento agli aspetti afferenti alla trasparenza dei contratti pubblici, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 36/2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 264 /2023 ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;
- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;

- con la pubblicazione in “*Amministrazione Trasparente*” del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell’Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.

Per gli adempimenti in tema di trasparenza da parte delle stazioni appaltanti il D.Lgs 36/2023 prevede che, a decorrere dal primo gennaio 2024, presso ANAC venga individuata una piattaforma unica per la trasparenza per assolvere agli obblighi in cui al decreto legislativo 33/2013: a livello provinciale gli obblighi e trasparenza sono assolti attraverso l’Osservatorio dei contratti pubblici collegato col portale unico trasparenza di ANAC.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023) contiene inoltre una serie di norme divenute efficaci dal primo gennaio 2024 che prevedono la creazione dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, infrastruttura informatica che vede collegate le piattaforme di approvvigionamento digitale (Contracta - Sicopat) e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1. La struttura organizzativa

Con le elezioni amministrative del 2020 sono stati rinnovati gli organi di indirizzo politico del Comune di Nomi.

Il consiglio comunale è composto dal Sindaco e da 14 consiglieri, mentre la giunta comunale è composta dal Sindaco e da 4 assessori.

L’attuale struttura organizzativa del Comune è articolata in 3 strutture organizzative corrispondenti a servizi omogenei e precisamente:

- Servizio Segreteria
- Servizio Demografico
- Servizio Finanziario: attualmente svolto in gestione associata con il Comune di Calliano.

I compiti e le responsabilità afferenti all’Ufficio tecnico – settore lavori pubblici cantiere e patrimonio sono attualmente in capo al Segretario comunale. Il settore edilizia privata non è attualmente coperto da alcuna figura.

Con decreto prot. n. 1180 di data 16.03.2023 il Segretario comunale dott.ssa Federica Bortolin è stata inoltre nominata Responsabile della gestione associata del Servizio finanziario tra i comuni di Nomi e Calliano. L’incarico è cessato il 31.12.2023.

Le funzioni relative alla polizia locale sono esercitate in forma associata tra il Comune di Rovereto ed i Comuni di Besenello, Calliano, Isera, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Villa Lagarina Volano e Ronzo-Chienis.

Le funzioni relative al servizio tributi e tariffe sono svolte in forma associata tra i Comuni di Besenello, Brentonico, Calliano, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina e Volano, della Comunità della Vallagarina.

3.2 Organizzazione del lavoro agile

L’art. 4, comma 1, lettera b), del Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, di definizione dello schema tipo di PIAO, stabilisce che nella presente sezione devono essere

indicati, in coerenza con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione.

A tale fine, ciascun piano deve prevedere:

- a) che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi in alcun modo o riduca la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
- b) la garanzia di un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;
- c) l'adozione di ogni adempimento al fine di dotare l'amministrazione di una piattaforma digitale o di un cloud o, comunque, di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
- d) l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente;
- e) l'adozione di ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta.

Secondo le indicazioni contenute nello schema tipo di PIAO, allegato al Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 30 giugno 2022, in questa sottosezione, l'amministrazione deve provvedere ad indicare:

- a) le condizionalità e i fattori abilitanti (misure organizzative, piattaforme tecnologiche, competenze professionali);
 - b) gli obiettivi all'interno dell'amministrazione, con specifico riferimento ai sistemi di misurazione della performance;
 - c) i contributi al miglioramento delle performance, in termini di efficienza e di efficacia (es. qualità percepita del lavoro agile; riduzione delle assenze, *customer/user satisfaction* per servizi campione).
- A legislazione vigente, la materia del lavoro agile è disciplinata dall'art. 14, comma 1, della legge n. 124/2015 in ordine alla sua programmazione attraverso lo strumento del Piano del Lavoro Agile (POLA) e dalle "Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche", adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30 novembre 2021 e per le quali è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 16 dicembre 2021, che, come espressamente indicato nelle premesse, regolamentano la materia in attesa dell'intervento dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-21 che disciplineranno a regime l'istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale.

Nell'ordinamento provinciale la tematica del lavoro agile è stata introdotta con l'accordo per la disciplina del lavoro agile per il personale del Comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale di data 21.09.2022 di cui la giunta comunale ha preso atto con deliberazione n. 110 di data 12.10.2022. Non è previsto nell'ordinamento regionale e provinciale l'obbligatorietà di redigere il "P.O.L.A." Piano organizzativo del lavoro agile.

Il provvedimento di organizzazione sul lavoro agile, in adeguamento al citato accordo per la disciplina del lavoro agile per il personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale di data 21.09.2022, non è stato ancora approvato dalla giunta comunale e se ne darà attuazione solo con accordi specifici.

L'amministrazione intende utilizzare questo strumento, nel caso di richieste future da parte di dipendenti, non come strumento organizzativo generalizzato ma come strumento che permetta la conciliazione lavoro-famiglia, specie per permettere ai dipendenti soggetti a carico di cura per familiari o figli, di doversi astenere dal lavoro usufruendo delle possibilità di aspettativa o congedi vari previste dalle normative e dal contratto collettivo di lavoro.

Tutte le attivazioni di lavoro agile saranno da valutare rispetto al grado di adattamento dei servizi al nuovo assetto organizzativo legato al lavoro agile e quindi la possibilità di svolgere efficacemente la prestazione lavorativa in *smart working* senza pregiudizio per l'efficacia dell'azione amministrativa e l'erogazione dei servizi stessi.

L'attivazione di attività in lavoro agile è proposta di propria iniziativa su istanza del dipendente. Qualora siano interessate più persone addette ai servizi in cui è possibile lo svolgimento del lavoro agile e non possa essere prevista la contemporanea attività in lavoro agile di tutti i richiedenti, sarà stilata una graduatoria, come previsto dall'art. 2 comma 6 dell'accordo sindacale citato, sulla base delle esigenze dei richiedenti raffrontate alle condizioni previste dall'art. 2 commi 4 e 5 dell'accordo e previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

3.3. Piano triennale dei fabbisogni di personale

Segretario comunale

Il Comune di Nomi non ha in organico il posto di Segretario comunale. Il servizio può pertanto essere svolto esclusivamente in convenzione con altro Comune. Attualmente il servizio segreteria è gestito in convenzione con il Comune di Calliano (capofila) e la prestazione lavorativa del Segretario comunale è fissata in 20 ore settimanali a favore del comune di Calliano e in 16 ore settimanali a favore del comune di Nomi.

3.3.1 Consistenza del personale in servizio al 31.12.2023

Di seguito si evidenzia la consistenza del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato (al 31.12.2023) rispetto alla dotazione organica di personale di cui alle tabelle allegate al regolamento organico del personale dipendente da ultimo modificate con deliberazione consiliare n. 15 di data 04.10.2016.

	DOTAZIONE ORGANICA	PERSONALE IN SERVIZIO			POSTI VACANTI
Categoria e posizione economica		Tempo pieno	Part-time	Totale	
A	2	0	0	0	2
B base	3	1	0	1	2
B evoluto		0	0	0	
C base	17	2	1	3	13
C evoluto		1	0	1	
D base	2	0	0	0	2
D evoluto		0	0	0	
TOTALE	24	4	1	5	19

Nel corso del 2023 è stata autorizzata la seguente trasformazione temporanea di orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:

Categoria e profilo professionale	Orario parziale (ore sett.)	Termine tempo parziale	Diminuzione orario
C base - assistente amministrativo	18	30.06.2024	18

A fronte della suddetta riduzione di orario, in ragione delle esigenze organizzative e dei carichi di lavoro analizzati, l'amministrazione intende procedere a un'assunzione a tempo determinato e parziale di un assistente amministrativo cat. C livello base a supporto del Servizio segreteria.

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane

Vincoli e procedure assunzionali

La programmazione delle spese di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Per i Comuni della Provincia Autonoma di Trento i vincoli in materia di contenimento della spesa per il personale e quindi di assunzione discendono dalle disposizioni annualmente definite dai Protocolli di finanza locale, sottoscritti in virtù dell'art. 82 del vigente Statuto di Autonomia, nonché dall'art. 18 del D.lgs. 16 marzo 1992 n. 268 concernenti la disciplina dei rapporti tra Provincia e Comuni in materia di finanza locale. La legge provinciale di riferimento è rappresentata dalla n. 27 del 27.12.2010 e ss.mm. Il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2023, sottoscritto in data 28.11.2022 dalla Provincia e dal Consiglio delle autonomie in relazione alla disciplina del personale dei Comuni, ha confermato le disposizioni introdotte nel Protocollo di finanza locale 2022, sottoscritto in data 16 novembre 2021 e relativa integrazione firmata dalle parti in data 15 luglio 2022, e come nello specifico disciplinata nella sua regolamentazione dalle deliberazioni della giunta provinciale n. 592 di data 16 aprile 2021, n. 1503 di data 10 settembre 2021, n. 1798 di data 7 ottobre 2022 e n. 726 di data 28 aprile 2023. Tali previsioni sono state disciplinate dall'art. 9 della L.P. 29 dicembre 2022, n. 20 che ha modificato l'art. 8, comma 3.2bis della L.P. 27/2010. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 726 di data 28.04.2023, viene data attuazione a tale previsione normativa provvedendo nel contempo ad integrare/modificare la disciplina per le assunzioni del personale. Il 7 luglio 2023 è stata sottoscritta l'Integrazione al Protocollo d'intesa di finanza locale per il 2023 ed il Protocollo d'intesa di finanza locale per il 2024.

Per il 2024 sarà quindi possibile assumere personale, fatte salve le norme in deroga (ad es. personale inserviente e cuochi degli asili nido, bibliotecari), purché il volume complessivo della spesa del personale dell'anno di assunzione non superi quella del 2019, calcolata con i criteri indicati nella citata deliberazione n. 1798/2022.

Programmazione strategica delle risorse umane

Facendo riferimento a quanto previsto dal D.U.P. 2024-2026 e con riferimento alle pregresse annualità si ricorda che:

- nel corso dell'anno 2021 non si sono verificate cessazioni dal servizio;
- nel corso dell'anno 2022:
 - si è verificata la cessazione dal servizio di un collaboratore amministrativo cat. C livello evoluto a seguito di inquadramento definitivo, dopo un periodo di comando, presso il comune di Volano;
 - si è verificata la cessazione dal servizio di un assistente amministrativo cat. C livello base a seguito di passaggio diretto mediante mobilità al comune di Rovereto alla cui copertura si è provveduto nel 2023 a seguito di esperimento di apposito concorso pubblico per esami;
- nel corso dell'anno 2023 si è verificata la cessazione improvvisa dal servizio del responsabile del Servizio finanziario cat. D livello evoluto.

Nel prossimo triennio non sono previste cessazioni del servizio per pensionamento.

Con riferimento al triennio 2024-2026 si intende procedere secondo la seguente programmazione, fermo restando che potrebbero concretizzarsi anche eventuali richieste di trasferimento per mobilità presso altri enti/dimissioni/altre cause di cessazione ad oggi non preventivabili e che l'amministrazione si riserva di valutare ed eventualmente accogliere.

La programmazione 2024-2026 in questa fase può pertanto sintetizzarsi come segue:

Anno	Cat.	Liv.	Figura professionale	Numero	tempo pieno (TP) / tempo parziale (PT)	Modalità di copertura
2024	C	base	assistente tecnico	1	PT	concorso pubblico per esami, mobilità, comando, utilizzo graduatorie altri enti secondo i criteri deliberati dalla giunta comunale. Le modalità saranno stabilite con atto della giunta comunale. L'Amministrazione si riserva comunque di valutare altre modalità (convenzione con altro ente, gestione associata, incarico professionale esterno) per lo svolgimento delle attività inerenti il servizio tecnico.

Anno	Cat.	Liv.	Figura professionale	Numero	tempo pieno (TP) / tempo parziale (PT)	Modalità
2025	non noto al momento					

Anno	Cat.	Liv.	Figura professionale	Numero	tempo pieno (TP) / tempo parziale (PT)	Modalità
2026	non noto al momento					

Prospetto limiti di spesa 2019 e raffronto con anni successivi

(dato comunicato dal Servizio finanziario)

Spesa normalizzata anno 2019 calcolata secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 726 del 28.04.2023	Euro 353.903,17
Spesa assestata anno 2022	Euro 265.091,37
Spesa assestata anno 2023	Euro 193.297,22
Spesa prevista anno 2024	Euro 295.312,71
Spesa prevista anno 2025	Euro 277.050,00
Spesa prevista anno 2026	Euro 277.050,00

La differenza utile, finalizzata alla verifica della capacità assunzionale, è quindi la seguente:

- anno 2024: euro 58.590,46;
- anno 2025: euro 76.853,17;
- anno 2026: euro 76.853,17.

Fermo restando il necessario rinvio alla giunta comunale in ordine alla definizione delle scelte operative di attuazione del presente piano si assumono i seguenti criteri generali:

- l'attuale situazione di carenza di organico in cui versa la struttura comunale, con particolare riferimento all'ufficio tecnico, richiede necessariamente di coprire il posto vacante;
- in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato, la facoltà dell'ente di procedere alla sostituzione di ciascuna figura in ruolo nella propria dotazione organica che dovesse cessare il servizio nell'arco dell'anno 2024 per motivazioni o cause ad oggi non note e non programmabili;
- con riferimento ad eventuali assunzioni a tempo determinato, si rinvia all'applicazione della specifica normativa provinciale sottolineando che le stesse verranno attivate per fronteggiare esigenze legate alla continuità di taluni servizi in caso di assenza di personale con diritto alla conservazione del posto, per colmare le frazioni di orario non coperte da personale che ha ottenuto la riduzione dell'orario di servizio, oppure in attesa dell'espletamento delle procedure definite nel presente piano
- lo svolgimento di eventuali procedure di progressione verticale ed orizzontale nei limiti consentiti dalla normativa (con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 7/2021) e dalla contrattazione collettiva provinciale e secondo quanto concordato con le organizzazioni sindacali;
- in relazione ad eventuali richieste di comando in ingresso o in uscita, l'amministrazione si riserva di valutare le stesse ed a favorirle qualora siano finalizzate ad un futuro inquadramento che possa essere di interesse per l'ente;
- con riferimento ad eventuali richieste di mobilità l'amministrazione si riserva di valutare le stesse, unitamente al segretario comunale, tenendo conto della possibilità di sostituzione e delle esigenze di servizio;
- con riferimento alle trasformazioni temporanee del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale le stesse sono ammesse nei limiti previsti dalla vigente normativa ed oltre il limite dei posti disponibili in caso di parere favorevole del segretario comunale nell'ipotesi di verificata compatibilità organizzativa. Sono in ogni caso accolte le domande di trasformazione definitiva da tempo pieno a tempo parziale presentate dai dipendenti disabili di cui all'art. 1 della L. 68/99, in caso di idoneità parziale o temporanea alle mansioni riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie e con riferimento a situazioni sanitarie debitamente certificate. L'incremento di orario e la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno sono consentite unicamente per far fronte ad esigenze di servizio. L'incremento di orario e la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno non sono comunque ammessi relativamente alle attività oggetto di esternalizzazione, trasferimento o affido esterno;
- con riferimento al lavoro agile lo scorso 21 settembre è stato sottoscritto in via definitiva l'accordo per la disciplina del lavoro agile per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale; le modalità di applicazione dell'accordo troveranno la loro collocazione in apposito disciplinare che sarà approvato dalla giunta comunale previa informazione e se richiesto, concertazione, con le organizzazioni sindacali.

Si sottolinea che la presente programmazione potrà essere oggetto di eventuali modifiche ed integrazioni qualora emergessero differenti necessità e scenari organizzativi.

Con riferimento alla definizione nel dettaglio delle scelte operative di attuazione delle indicazioni sopra descritte e di concreta traduzione del limite di spesa in unità di personale da assumere a tempo indeterminato, si rinvia alla competenza della giunta comunale che potrà operare anche integrando o modificando le indicazioni stesse alla luce dei sopravvenuti bisogni organizzativi, fatti salvi i limiti normativi assunzionali, di spesa e di bilancio.

3.3.3 Il programma della formazione del personale

La formazione del personale costituisce una leva strategica per il processo di rinnovamento della pubblica amministrazione e, quindi, per innalzare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese.

I fabbisogni formativi sono individuati dal Segretario comunale.

Gli interventi formativi riguarderanno prevalentemente le seguenti aree:

- anticorruzione, trasparenza;
- privacy;
- sicurezza sui luoghi di lavoro;
- digitalizzazione;
- contrattualistica pubblica.

SEZIONE 4: MONITORAGGIO

Il monitoraggio del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di data 30.06.2022 concernente la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - viene effettuato con le seguenti modalità.

Per quanto riguarda la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono posti in essere i monitoraggi individuati nel piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Nomi con cadenza almeno annuale da parte del R.P.C.T.

È importante evidenziare che, con riferimento agli anni 2022 e 2023, il segretario comunale ha svolto e svolge il ruolo di segretario comunale nei due comuni di Nomi e Calliano.

Il segretario comunale inoltre a partire dal 16.03.2023 e fino al 31.12.2023 ha svolto il ruolo di responsabile del servizio finanziario dei comuni di Nomi e Calliano, conseguentemente, di responsabile dell'ufficio gestione economica e giuridica del personale di tutti e due i comuni. Inoltre il Comune di Nomi non dispone di personale assegnato all'Ufficio tecnico e pertanto il Segretario comunale svolge, in qualità di responsabile, tutte le attività che la legge, lo statuto, i regolamenti e gli atti di organizzazione attribuiscono alla competenza dell'Ufficio stesso (in particolar modo nel settore dei lavori pubblici, patrimonio e cantiere comunale). Lo stesso svolge anche il ruolo di R.P.T.C.

Tale molteplicità di ruoli, compiti e responsabilità nonché i relativi obiettivi necessariamente si ripercuote in una oggettiva difficoltà e talvolta impossibilità di procedere a monitoraggi sufficienti.

ALLEGATI:

All. A) Mappatura dei processi e catalogo dei rischi;

All. A1) Mappatura dei processi e catalogo dei rischi/misure - integrazione;

All. C) Individuazione e programmazione delle misure;

All. D) Piano operativo per la Trasparenza.